



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Corso di Dottorato in Psychology

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca in Psychology

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività del Dottorato di Ricerca in Psychology dell'Università degli Studi di Pavia (da qui in poi Dottorato). Per tutti gli aspetti non normati dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 11.4.2022 n. 900 e successive modificazioni (da qui in poi Regolamento di Ateneo). Il Dottorato afferisce alla Scuola di Alta Formazione Dottorale (da qui in poi SAFD).

Art. 2 - Denominazione e durata

1. Il dottorato prende il nome di Dottorato in Psychology ed ha una durata non inferiore a tre anni.

Art. 3 - Tematiche di ricerca

1. Il corso di dottorato in Psychology garantisce formazione scientifica nella ricerca sperimentale e applicativa nei seguenti ambiti: (i) psicologia sperimentale e neuroscienze, (ii) psicologia dello sviluppo e psicopatologia, (iii) psicologia del lavoro e delle organizzazioni e (iv) psicologia clinica. Il progetto formativo ha lo scopo di creare expertise nella metodologia per il disegno e l'analisi di studi sperimentali, osservazionali e quasi-sperimentali nell'ambito della psicologia, delle scienze cognitive, della psichiatria e delle neuroscienze. Tali studi includono l'individuazione di fattori di rischio ambientali predisponenti alla malattia mentale, la valutazione dell'efficacia di trattamenti terapeutici, trial di comunità e interventi di prevenzione e educazione alla salute, l'esplorazione dei processi cognitivi e dei comportamenti complessi con metodologie diverse incluse quelle di neuroimaging morfologico e funzionale e le tecniche di neuro-modulazione come la stimolazione magnetica transcranica (TMS) e la stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS). Il corso fornisce solide nozioni di metodologia della ricerca e analisi statistica, applicate all'ambito psicologico e delle scienze biomediche applicate.

Art. 4 - Curricula

1. Il Corso di Dottorato si articola in due curricula:

- *Curriculum in Cognition and Neuroscience*: il curriculum offre un percorso di studio di eccellenza sul comportamento umano e dei suoi correlati neurofisiologici.

- *Curriculum in Developmental and Applied Psychology*: il curriculum offre un percorso di studio di eccellenza per lo studio delle trasformazioni del comportamento umano in ambito cognitivo, socio-emotivo, linguistico nonché dei meccanismi sociali, familiari e neurofisiologici durante il ciclo di vita.

Art. 5 - Dipartimento proponente



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Corso di Dottorato in Psychology

1. Il Dipartimento proponente è il Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università degli Studi di Pavia.

Art. 6 - Modalità istitutive del corso di dottorato

1. Il Corso di Dottorato in Psychology è costituito in forma autonoma.

Art. 7 - Macroarea di afferenza nell'ambito della SAFD

1. Nell'ambito della SAFD, il Corso di Dottorato in Psychology afferisce alla macroarea di Scienze della Vita.

Titolo 2 - Organizzazione

Art. 8 - Organi del Corso di dottorato

1. L'organo preposto al funzionamento del Dottorato è il Collegio dei Docenti (da qui in poi Collegio), sotto la guida di un Coordinatore, eletto dal Collegio stesso. Il Coordinatore può essere coadiuvato e all'occorrenza provvisoriamente sostituito da un Coordinatore Vicario, da lui nominato.

Art. 9 - Doveri del Collegio dei Docenti

1. Oltre alle attribuzioni definite dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, il Collegio ha una serie di doveri funzionali al buon funzionamento del Dottorato stesso. La partecipazione alle sedute del Collegio è obbligatoria. In caso di comprovati motivi per non partecipare, dovrà essere presentata richiesta scritta di giustificazione.

Art. 10 - Regole riguardo ai requisiti per far parte del collegio

1. In base all'Art. 4 del DM n.226 del 14/12/2021, il Collegio è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o Enti pubblici di ricerca. I ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi di carattere generale il Collegio è integrato da due rappresentanti dei dottorandi che rimangono in carico un anno e sono rinnovabili.

Art. 11 - Accertamento dei requisiti per far parte del collegio

1. Il Coordinatore richiede ai membri del Collegio, nei tempi indicati dalla U.O.C Formazione alla Ricerca, l'aggiornamento delle pubblicazioni sulla piattaforma IRIS. È responsabilità dei singoli membri del Collegio effettuare la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.3 e inviare il report di IRIS al Coordinatore entro i termini stabiliti.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Corso di Dottorato in Psychology

Art. 12 - Partecipazione di membri non accademici

1. I componenti dei collegi appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

Art. 13 - Sistema di assicurazione della qualità

1. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità del Collegio dei Docenti è costituito da tre componenti del Collegio, nominati dal Coordinatore durante una delle sedute del Collegio, e da un rappresentante dei Dottorandi.

2. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità ha la funzione di monitorare la qualità del corso, non solo riferendosi agli Organi di valutazione interna (NUV) ed esterna (ANVUR), ma anche analizzando annualmente le valutazioni dei dottorandi e i loro suggerimenti raccolti attraverso gli appositi questionari e predisponendo una scheda di monitoraggio da presentare poi al Collegio dei Docenti.

Art. 14 - Manifesto annuale delle attività didattico/formative

1. Per ogni ciclo, la Commissione Didattica del Collegio programma le attività didattico formative per i dottorandi. I membri del Collegio possono proporre attività didattiche e formative secondo il modulo disponibile sul sito del dottorato (<https://phd.psychology.unipv.it/>). Le proposte vengono vagliate dalla Commissione Didattica che porta le proposte in approvazione al Collegio. Secondo quanto indicato nel comma 2 dell'art. 29 bis del Regolamento di Ateneo, 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo dello studente, articolate tra lezioni frontali, attività laboratoriali o seminariali, studio individuale, attività pratiche.

Art. 15 - Attività didattico-formative

1. L'offerta formativa proposta dal dottorato prevede 5 corsi al primo anno ognuno di 5 CFU e 2 corsi nel secondo anno per un totale di 30 crediti. I crediti vengono assegnati dopo il superamento di un esame le cui modalità vengono definite dai singoli docenti.

Art. 16 - Attività formative di natura trasversale

1. Ciascun dottorando deve acquisire nel corso della propria carriera, nell'ambito dei 30 CFU, almeno 6 CFU tramite la frequenza a corsi o attività volte, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.h del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, all'acquisizione di competenze trasversali. I CFU di natura trasversale possono essere acquisiti: tramite la frequenza a corsi offerti dalla SAFD; tramite la frequenza di iniziative, aventi le caratteristiche di cui dell'art. 6 comma 1 lett.h del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, promosse dal Dottorato; tramite la frequenza di iniziative organizzate da altri soggetti, anche



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Corso di Dottorato in Psychology

esterni all'Università di Pavia, che corrispondano, sulla base di un giudizio motivato del Collegio dei docenti espresso ai sensi dell'art.29 bis comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, alle finalità di cui al già citato art.6 comma 1 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e che siano coerenti con il progetto di ricerca del dottorando. Dei 6 CFU di natura trasversale almeno 3 devono essere acquisiti tramite la frequenza di corsi offerti dalla SAFD.

3. L'offerta formativa relativa ai corsi trasversali sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito del dottorato.

Titolo 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Norme finali e transitorie

1. Si osservano per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, di cui al D.R. n. 900 dell'11.4.2022 e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento trova piena attuazione per i cicli attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, previa ratifica ad opera della SAFD ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. n del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del corso di dottorato.